

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0187167 14/03/2017 11,57

Mitt. : 520403 UOD Prevenz. ne igiene sanit-pr...

Dest. : DIRETTORE TECNICO ARPAC; SINDACI DEI COMUNI COSTIERI DE...
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE DIVISIO...
Classifica : 52.4. Fascicolo : 109 del 2017



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria*

Ai Sindaci dei Comuni
Costieri della Regione Campania

e p.c. Al Direttore Tecnico dell'ARPAC
c.a. Dott.ssa Marinella VITO
direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it

Al Direttore Generale
Ambiente ed Ecosistema
dg.05@pec.regione.campania.it

Al Ministero della Salute Dipartimento
della Prevenzione Ufficio IV – Ufficio IX
Viale Giorgio Ribotta n.
00144 ROMA
dgprev@postacert.sanita.it

Al Ministero dell'Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare
Direz. Gen. Protezione Natura e Mare
Div. VI Tutela Ambiente Marino
Via C. Colombo n. 44
00147 ROMA
ram@pec.minambiente.it

OGGETTO : Balneazione - Adempimenti normativi per la stagione balneare 2017.

Con D.G.R.C. n. 101 del 28/02/2017, pubblicata sul BURC n. 21 del 08/03/2017, che ad ogni buon fine si allega in copia, la Regione Campania, in applicazione delle norme sancite con D.Lgs. n. 116/2008 e D.M. 30/03/2010, ha provveduto all'individuazione delle acque destinate all'uso balneare e ai relativi punti di campionamento per la stagione balneare 2017 (Allegato "A") identificando, tra l'altro, le acque non adibite all'uso balneare in quanto aree portuali, aree marino-protette, servitù militari, foci di fiumi e/o canali non risanabili (Allegato "B").

Per ciascuna acqua di cui all'Allegato "A" viene specificata la classe di qualità attribuita sulla base degli esiti analitici dell'ultimo quadriennio di monitoraggio Arpac ed approvata con apposito atto deliberativo regionale (D.G.R.C. n. 769 del 28/12/2016).

Tutte le acque la cui classificazione è risultata "eccellente", "buona", "sufficiente" e quelle definite di "nuova classificazione" sono da considerarsi "balneabili" ad inizio stagione balneare, ma

E

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

Protocollo N.0015379/2017 del 14/03/2017

suscettibile a divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti sfavorevoli durante la campagna di monitoraggio, previa comunicazione dell'Arpac, tramite la modulistica in uso (REGBAL/D), di risultati analitici eccedenti i valori limiti consentiti dalla legge. In tal caso è d'obbligo da parte delle amministrazioni comunali, competenti per territorio, tra le varie competenze di cui all'art. 5 del D.L.gs 116/08, emettere il provvedimento di divieto che potrà essere rimosso in caso di prelievi successivi con esiti favorevoli comunicati dalla stessa Arpac con il modello di revoca (REGBAL/SR).

Le acque, invece, che risultano di qualità "scarsa" sono da considerarsi vietate temporaneamente alla balneazione. Pertanto, per dette acque, il Sindaco di pertinenza, provvederà all'emissione dell'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione già all'apertura della stagione balneare 2017 per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a), p.to 1 del D.L.gs 116/08.

Tale divieto potrà essere revocato anche in corso di stagione balneare, a fronte del primo esito analitico favorevole (D.M. 30 marzo 2010 art. 2, comma 7), a condizione che siano state documentate alla Regione dalle autorità competenti le misure adottate per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento. Alla comunicazione da parte dell'Arpac (Mod. REGBAL/SR) del risultato analitico favorevole seguirà l'ordinanza sindacale di revoca del divieto.

Si raccomanda, per non incorrere in procedure di infrazione da parte della Commissione Europea in materia di acque di balneazione, di inviare tutti i provvedimenti di divieto ed eventuali revoche degli stessi, nel più breve tempo possibile, alla scrivente e per conoscenza al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare (MATTM).

Al fine di definire un'omogeneità di informazioni ed evitare eventuali difformità, le specifiche ordinanze sindacali di divieto ed eventuale revoca dello stesso, dovranno riportare le informazioni relative al *codice dell'acqua*, l'*ID_Area* e le *coordinate degli estremi del tratto* da interdire o riammettere alla balneazione così come schematizzato nel modello esemplificativo reperibile sul Web dell'Arpac nella partizione dedicata alla balneazione, sezione atti e documentazione regionali.

Parallelamente le Amministrazioni comunali unitamente alle attività svolte dall'Arpac, in caso di superamento dei valori limite dei parametri microbiologici dei campionamenti a mare, provvederanno all'analisi delle cause mediante sopralluoghi e indagini appropriate sulle probabili fonti di inquinamento, ciò anche al fine di definire eventuali prelievi aggiuntivi.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 116/08, anche in assenza di dati analitici, qualora si venga a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno o potrebbero verosimilmente avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, devono essere adottate, da parte dell'Autorità competente, misure di gestione preventive che includano l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione, o comunque, una misura di limitazione della balneazione ai fini della tutela della salute dei bagnanti.

Il Dirigente

Dott.ssa Simonetta de GENNARO

